

**OGGETTO: SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO  
"CIMALEGNA" - Codice CIG 6838645461**

\*\*\*\*\*

**CHIARIMENTO N.1 IN DATA 21 NOVEMBRE 2016**

\*\*\*\*\*

Relativamente alla gara in oggetto, il disciplinare prevede che la dichiarazione dei requisiti di cui all'art.80 co.1 d.lvo 50/16 (condanne penali ostantive) sia resa da parte di tutti i soggetti elencati al successivo co.3 e che pertanto, come recita tale ultima norma, la causa di esclusione operi *"se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio"*.

Successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Comunicato del proprio Presidente pubblicato in data 14 novembre u.s., ha meglio chiarito quale sia l'ambito soggettivo di applicazione della norma anzidetta, con particolare riferimento ai *"membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza"* ed ai *"soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo"*.

Il Comunicato prende le mosse dalla constatazione dei differenti sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema c.d. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema c.d. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema c.d. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Ciò premesso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito quanto segue.

La sussistenza del requisito di cui all'art. 80 co.1 del Codice, relativamente ai "*membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza*", deve essere verificata in capo:

1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Quanto ai "*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*", per tali devono intendersi i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione,

trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Dunque i soggetti di cui sopra dovranno rendere la dichiarazione di cui all'art.80 co.1 d.lvo 50/16 avvalendosi del "Modello B" allegato al disciplinare di gara. In alternativa, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della società, per quanto a propria conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 co.2 d.p.r. 445/00.

Alagna, 21 novembre 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(f.to Andrea Colla)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Colla', written over the typed name '(f.to Andrea Colla)'. The signature is fluid and cursive.

